




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 6002 del 07-07-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

Roma, **7 LUG 2009**

FM/cb

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di SAVONA
Via Paleocapa, 18/28
17100 Savona

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 296 - 2009 – Diritto societario – cessione di quote

Facendo seguito alla richiesta di parere del 3 giugno 2009 relativa al problema del trasferimento di quote tramite il procedimento di cui all'art. 36, comma 1-bis, L. 133/2008, si osserva quanto segue.

Il conservatore è tenuto ad accettare l'atto sottoscritto con firma digitale dalle parti e depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese dall'intermediario abilitato. Non osta al recepimento dell'atto e alla protocollazione della domanda (ex art. 11 d.p.r. n. 581/1995) la circostanza che la firma digitale non sia autenticata come ultimamente asserito da un orientamento giurisprudenziale (Trib. Vicenza, 17 aprile 2008) peraltro non condivisibile.

La ragione per cui il conservatore non deve rifiutare l'atto si basa sulla *ratio* stessa che è posta alla base del procedimento di cui al summenzionato art. 36, comma 1-bis¹.

Tale norma, infatti ha introdotto un procedimento alternativo di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. a quello previsto nell'art. 2470 c.c., in virtù di un'esigenza di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione dei costi a carico delle imprese.

Pertanto, se l'intenzione del legislatore fosse stata quella di imporre ogni volta l'autentica della firma egli non avrebbe soddisfatto il fine al quale la modifica introdotta

¹ Si rinvia alle circolari nn. 5 e 6 /IRDCEC

con l'art. 36 – coma 1-bis, L. 133/2008 mira: la semplificazione. Non va dimenticato che la detta norma compare nel capo VII (sulle “semplificazioni”) del titolo II specificamente dedicato a “Sviluppo economico, semplificazione e competitività” del d.l. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008.

Tale criterio ermeneutico, c.d. teleologico, in base al quale la legge va interpretata tenendo conto anche del fine a cui essa è destinata non può essere sottovalutato nella ricostruzione del sistema. Una diversa lettura, infatti, apparirebbe distante dall'esigenza di semplificazione del procedimento e piuttosto vicina ad una sua eccessiva complicazione.

Di più: accogliere l'interpretazione resa nel citato provvedimento dal giudice del registro di Vicenza significherebbe introdurre nel nostro ordinamento un (ulteriore) anomalo procedimento di trasferimento delle partecipazioni societarie che non corrisponde né a quello disciplinato nel codice civile, né a quello introdotto con l'art 36, comma 1-bis, L. 133/2008 e che attualmente non è stato previsto dal legislatore.

Non è tutto.

Secondo l'estensore del provvedimento di Vicenza, l'art. 2470, secondo comma, c.c. richiede l'autenticazione delle firme apposte nell'atto di trasferimento da parte del notaio, mentre l'art. 36, comma 1-bis, prevede che l'atto di trasferimento può essere sottoscritto con firma digitale. Alla luce, poi, delle previsioni contenute nell'art. 25 del Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD) che rimette al notaio l'autenticazione della firma digitale, sempre e comunque l'atto di trasferimento ancorché sottoscritto con firma digitale necessita dell'autenticazione da parte del notaio. Saremmo, allora, in presenza di un difetto di coordinamento tra quanto disposto con la novella del 2008 e le previsioni contenute sia nell'art. 2470 c.c., sia nell'art. 25 CAD in virtù della circostanza che la locuzione prevista nel testo di legge “sottoscritto digitalmente” non equivale a dire che l'atto è sottoscritto digitalmente con firma non autenticata.

La conclusione è priva di logicità, atteso che il nostro ordinamento conosce due tipologie di firme digitali, quella semplice e quella autenticata alla cui disciplina sono dedicate due distinte norme del CAD: l'art. 24, rubricato firma digitale, e l'art. 25 rubricato firma autentica. In ragione di ciò, l'espressione “firma digitale” che compare nel testo dell'art. 36, comma 1-bis, L. 133/2008, senza altra specificazione va intesa nel senso letterale, vale a dire di firma digitale ex art. 24 CAD, cioè firma digitale semplice (non autenticata): non si tratta di svista del legislatore, bensì di un'effettiva equiparazione, quanto agli effetti, della firma sottoscritta digitalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, alla firma autenticata.

A riprova di tanto, va altresì evidenziato che la dottrina più autorevole non ha mancato di rilevare all'indomani della Legge Mancino (L. 319/1993) a seguito della quale fu introdotto il requisito della firma autentica per il trasferimento delle partecipazioni societarie ex art. 2470, che non si trattasse assolutamente di un requisito di validità dell'atto di trasferimento, bensì solamente di un requisito di forma ad *regularitatem*.

Esistono, attualmente, due procedimenti tramite i quali la partecipazione può essere trasferita: quello descritto nell'art. 2470 c.c. e quello descritto nell'art. 36, comma 1-bis, L. 133/2008.

Pertanto, escluso che l'atto sottoscritto con firma digitale vada autenticato dal notaio in quanto ciò non trova corrispondenza nelle norme di legge sopra menzionate e nella *voluntas* che ha ispirato l'introduzione della modalità alternativa di trasferimento, va altresì evidenziato che tale assunto non viene sconfessato neanche a seguito della recente soppressione del libro soci effettuata tramite la L. 2/2009 che, per converso, ha trattato contestualmente (art. 16, commi 12-quater e 12-decies L. 2/2009) la soppressione del libro soci sia nell'ipotesi descritta nell'art. 2470 c.c. che in quella descritta nell'art. 36, comma 1-bis, L. 133/2008, facendo decorrere gli effetti del trasferimento rispetto alla società (e ai terzi) in entrambe le ipotesi dal deposito (per l'iscrizione) nel registro delle imprese².

Si allegano circolare n.5/IRDCED, circolare n. 6/IRDCEC, circolare n. 10/IRDCEC.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Francesca Majone



² A conferma di quanto sostenuto e sull'assimilazione delle due procedure di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l., Unioncamere, circolare dell'11 febbraio 2009, 3; Assonime, circolare n. 21 del 18 maggio 2009, 17.